

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Microcredito di Solidarietà Spa".

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede in Siena.

2.2 Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Siena nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie nell'ambito del territorio nazionale è attribuita alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3 - Scopo ed Oggetto

3.1. Scopo della società è fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo in possesso di un'adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro.

3.2. Oggetto sociale è dunque in via esclusiva l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie diverse da quelle di cui al punto 3.3., a favore o comunque destinati ai suddetti soggetti per le seguenti finalità:

- superamento di temporanee esigenze di liquidità derivanti da difficoltà eccezionali del richiedente e/o del suo nucleo familiare;
- avvio di attività imprenditoriali;
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in relazione allo scopo sociale.

3.3. La società potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, svolgere qualunque attività connessa e strumentale ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 6.7.1994 e successive modifiche, nonché rilasciare garanzie nell'interesse dei soggetti di cui al punto 3.1 nei limiti di quanto previsto nell'articolo 1 bis, comma 3 del D.M. 2 aprile 1999 e successive modifiche..

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale, azioni e contributi alla società

6.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in n. 100.000.000 (centomilioni) azioni. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono rappresentate da titoli materialmente

emessi.

6.2 Ogni azione attribuisce un diritto di voto. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

6.3 La società può ricevere dai soci versamenti in conto futuro aumento capitale, nonché finanziamenti con obbligo di restituzione nei limiti stabiliti dalla legge. Per il conseguimento dello scopo sociale la società può altresì ricevere da parte dei soci o di terzi contributi volontari sotto qualsiasi forma a fondo perduto e quindi senza obbligo di restituzione.

Art. 7 - Obbligazioni

7. La società può emettere prestiti obbligazionari in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

8.1. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono quelle previste dalla legge, fatte salve le limitazioni di cui ai successivi commi, finalizzate a tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di persona fisica socia di azioni, obbligazioni convertibili o di diritti di opzione. Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni, obbligazioni convertibili e diritti di opzione".

8.2. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

8.2.1. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

8.3.1. In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni, ai soci titolari di azioni ordinarie e regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.3.2. Pertanto il socio che intende trasferire, vendere o comunque disporre, in tutto o in parte, delle proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta mediante lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'offerta dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che, qualora intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno seguire la seguente procedura:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

8.3.3. Il diritto di prelazione ricorre solo nel caso in cui il diritto stesso venga esercitato da uno o da più soci per la totalità delle azioni offerte.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta.

8.3.4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante andrà ad accrescere automaticamente e proporzionalmente quello dei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.3.5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.3.6 Nel caso in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da parte di uno o più soci che abbiano manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al punto 8.3.2.1 lett. a) del presente articolo contenente l'espressa dichiarazione del socio interessato all'acquisto di non condividere il prezzo indicato dal socio offerente.

Decorso infruttuosamente detto termine il socio offerente potrà trasferire le azioni al prezzo originariamente stabilito e comunicato agli altri soci per l'esercizio della prelazione, fermo restando quanto previsto dal presente

articolo in tema di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.3.7 Ogni socio che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione è tenuto ad accettare la determinazione del prezzo effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intenda procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, entro quindici giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

8.3.8 Le azioni trasferite a causa di morte dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

8.4.1 In ogni caso nessuno dei soci può trasferire a terzi estranei alla compagine sociale la propria partecipazione nella società senza il preventivo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione che dovrà comunque essere di volta in volta adeguatamente motivato con riferimento allo scopo perseguito dalla Società.

8.4.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con le maggioranze di cui all'art. 27.3 del presente statuto.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

8.4.3 Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'intenzione di cedere le azioni al socio non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

8.4.4 Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 9 del presente Statuto e dovrà essere corrisposta al socio entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

8.5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso gli eredi o legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione con l'indicazione degli eredi /legatari e delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Art. 9 - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) negli altri casi di recesso imposti dalla legge.

9.2 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 8.4.5 del presente statuto.

9.3 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute, trasferite, alienate né potranno formare oggetto di atti di disposizione da parte del socio recedente, fino al completamento della procedura.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato della revisione, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea che dovrà deliberare su uno degli argomenti che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha altresì diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e di ottenere copia della relativa documentazione a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di recesso, si opponga alla determinazione del valore delle azioni da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, cod. civ.

9.6 Gli amministratori offriranno in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.

I soci hanno un termine di trenta giorni, decorrenti dal deposito dell'offerta, per l'esercizio del diritto di opzione loro spettante.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate non possono essere collocate dall'organo amministrativo presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso, queste verranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma, cod. civ.

Qualora non vi siano utili e riserve disponibili, dovrà

essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi secondo, terzo e quarto cod. civ. Nel caso in cui l'eventuale opposizione di cui all'art. 2445, comma terzo, cod. civ. sia accolta, la società si scioglie.

Art. 10 - Organi sociali

10.1 Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI bis del codice civile.

10.2 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
- d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

11. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalle legge e dal presente statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il numero e nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina tra gli amministratori il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone i compensi;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

12. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'Assemblea può essere convocata anche in Comuni del territorio italiano diversi da quello in cui ha sede la società.

13.3 Gli amministratori devono convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella richiesta siano

indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci, non provvedono, l'Assemblea può essere convocata con provvedimento del Tribunale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora non venga raggiunto il quorum previsto.

13.5 L'assemblea viene convocata con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in alternativa nel quotidiano "La Nazione" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, in alternativa, a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 14 - Assemblea totalitaria

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

14.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

15.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

15.3 L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.

16.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

16.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c.

Art. 17 - Norme per il computo del quorum

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Finchè le azioni restano di proprietà della società, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

17.3 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Art. 18 - Rinvio dell'Assemblea

18. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

19.1. Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti con diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

19.2. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 20 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.

20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente l'Assemblea è presieduta dall'amministratore designato con il voto della maggioranza dei presenti.

20.2 Il Presidente, quando non è richiesta l'assistenza del notaio, è assistito da un segretario designato, su sua

proposta, dalla maggioranza degli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

20.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese, salva diversa prescrizione di legge, e proclamare i risultati di queste.

Art. 21 - Annullamento delle deliberazioni Assembleari

21. L'azione d'annullamento delle delibere può essere proposta, dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, almeno il 5% per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione della Società

22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a cinque né superiore a nove.

22.2 Possono assumere la carica di amministratori della società soltanto persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dall'art. 109 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche o integrazioni legislative in materia.

22.3 La carica di consigliere è gratuita. Ai membri dal Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 23 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

23 La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 24 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione.

24.1 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

24.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

24.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo) quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la

sostituzione degli amministratori mancanti.

24.4 Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

24.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.6 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'art. 22 del presente Statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 25 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

25.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

25.2 Il Presidente:

a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere decisioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni devono essere sottoposte al Consiglio alla sua prima riunione successiva.

25.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà ed i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 26 - Organi delegati

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

26.2 Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, facciano parte, di diritto, anche il Presidente nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del Comitato Esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

26.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.

26.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

26.5 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 27 - Delibere del Consiglio di amministrazione

27.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

27.2 La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente o mediante telex o telefax, che pervenga al destinatario almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza. Nella stessa forma viene data comunicazione ai componenti del Collegio Sindacale.

27.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

27.4 E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 28 - Rappresentanza sociale

28. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento si applica l'art. 25.3 del presente statuto.

Art. 29 - Collegio Sindacale

29.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il Presidente tra i suoi componenti.

29.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, altresì, il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale informa inoltre senza indugio le Autorità competenti di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione

delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.

Il corrispettivo dei Sindaci è commisurato ai minimi tariffari.

29.3 Possono assumere la carica di sindaci soltanto persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 22 del presente Statuto, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di quelli richiesti dal presente Statuto determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

29.4 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

29.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

29.6 E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

30.3. Il bilancio, oltre ai documenti previsti dalla legge, dovrà essere accompagnato da una relazione che, avuto riguardo a quanto contenuto nell'art. 3 del presente Statuto, illustri i risultati ottenuti dalla società anche da un punto di vista etico-sociale, evidenziando il ruolo svolto dai soci fondatori.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le

opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;

f) per deliberazione dell'Assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalle legge.

31.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero e, nel caso in cui siano più di uno, le regole di funzionamento, anche mediante rinvio alle norme in materia previste per il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

L'Assemblea dovrà decidere inoltre :

a) a chi spetti la rappresentanza della società;

b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

c) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 32 - Clausola arbitrale

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta in via rituale e secondo diritto da un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Siena fra soggetti estranei alla Società , su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale tra i suoi componenti.

La sede del Collegio arbitrale sarà a Siena.

32.2 Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

32.3. Il Collegio arbitrale determinerà la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

Art.33 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.